



Città Metropolitana di Roma Capitale – Ufficio 4/6

Anno 2015 Classificazione PTA 2.6

Fascicolo 2

N. _____/15 Data ___/___/2015

Dirigente del Dipartimento IV

Servizio 4 “Procedimenti integrati e
sanzioni ambientali”

SEDE

Responsabile del procedimento: F.S.T. Francesco Masi

Oggetto: Ditta: Echokal S.r.l. - Domanda per Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) in sostituzione della “comunicazione di Rinnovo della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti presentata in data 24-03-2011, nota prot. 48059/11 ed rinnovata con la Determinazione Dirigenziale R.U. 7201 del 30/10/12 ex art. 214-216 D.Lgs 152/06 -Impianto sito nel Comune di Roma in Via delle Idrovore della Magliana n. 47, c.a.p. 00148 RM-.

Premesso che la Sig.ra Renata Anav, Legale Rappresentante della Ditta Echokal S.r.l., con sede legale nel Comune di Roma (RM) in Via delle Idrovore della Magliana n. 47, c.a.p. 00148 RM, ha presentato all’Ufficio SUAP del Comune di Roma, ai sensi dell’art. 3 co. 1 del D.P.R. 59/13, un’istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)” in sostituzione della comunicazione di rinnovo attività” ex art. 214-216 D.Lgs 152/06 per un impianto adibito al recupero di rifiuti non pericolosi, sito nel Comune di Roma in Via delle Idrovore della Magliana n. 47, c.a.p. 00148

Che in data 08 Settembre 2014, con prot. N° 57956 il SUAP di Roma ha rimesso la richiesta all’Ufficio di Direzione del Dipartimento IV per l’espressione del parere di competenza in materia di gestione rifiuti in procedura semplificata

Che, l’istruttoria effettuata ha evidenziato la necessità di integrare la documentazione relativa all’assenza di intervenute modifiche rispetto a quanto autorizzato dal Servizio Controlli e sanzioni con DD RU 7201 del 30.12.2012 e pertanto con atto di prot 16067 del 29.09.14 se ne è data informazione alla società attraverso il SUAP;

Che in data 19.12.14, prot SUAP 171640 sono pervenute le documentazioni richieste consistenti in una dichiarazione attraverso la quale il legale rappresentante della società ha attestato che “non sono intervenute modifiche dell’impianto rispetto a tutte le caratteristiche contenute nella DD RU 7201 del 30.10.2012

visto il D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme in materia ambientale” - Parte Quarta – che detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, ed in particolare gli artt. 214 e 216, inerenti le operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata;

visto il D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06, che detta le norme tecniche in base alle quali le attività di recupero di rifiuti non pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate (art214 e 216 d.lgs 152/06 essmmii);

verificato che la soc con la DD 7201 del 30.10.2012 è stata autorizzata a gestire in procedura semplificata attività ricomprese ai punti 3.1, 3.2, 5.7 e 5.8 dell’allegato 1 sub allegato 1 al DM 5.2.98 e ssmmii



preso atto che la società ha conseguito autorizzazione alle emissioni in atmosfera, giusta DD RU 196 del 18.01.2011, rilasciata dal dirigente del Servizio Tutela Aria ed energia dalla quale si rileva che sono state considerate le attività di cui ai paragrafi: - 3.1 (attività di messa in riserva e trattamento finalizzato alla produzione di MPS per l’industria metallurgica); - 3.2 (attività di messa in riserva e trattamento finalizzato alla produzione di MPS per l’industria metallurgica); - 5.7 e 5.8 (attività di messa in riserva e trattamento finalizzato alla produzione di sostanze metalliche e sostanze plastiche a inviare alle industrie di lavorazione dei metalli e industrie di lavorazione delle plastiche)

visto l’esito favorevole dell’istruttoria procedimentale svolta dal F.S.T. Francesco Masi:

- **si esprime parere favorevole** limitatamente agli aspetti di competenze del Servizio “Gestione Rifiuti”, alla Società ECHOKAL srl rappresentata dalla Signora Renata Anav, con sede legale nel Comune di Roma (RM) in Via delle Idrovore della Magliana n. 47, c.a.p. 00148 RM, affinché la stessa possa gestire rifiuti in procedura semplificata secondo il seguente prospetto.

Paragrafo 3.1: Rifiuti utilizzabili: 120114, 150104, 160117, 170405

- Quantitativi annui: 2500 t/a
- provenienza: quella di cui al punto 3.1.1dm 05.02.98 e sue modifiche
- Composizione: quella di cui al punto 3.1.2 dm 05.02.98 e sue modifiche
- Processo di utilizzo (da effettuare la parte della società): quello previsto al punto 3.1.3 lett. c del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche

- Prodotto ottenuto (dalla società): quella di cui al punto 3.1.4 lett. c del dm 05.02.98 e sue modifiche, ossia materia prima secondaria per l’industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO

Paragrafo 3.2: Rifiuti utilizzabili: 150104, 170401, 170402, 170403, 170407

- Quantitativi annui: 2500 t/a
- provenienza: quella di cui al punto 3.2.1dm 05.02.98 e sue modifiche
- Composizione: quella di cui al punto 3.2.2 dm 05.02.98 e sue modifiche
- Processo di utilizzo (da effettuare la parte della società): quello previsto al punto 3.2.3 lett. c del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche

- Prodotto ottenuto (dalla società): quella di cui al punto 3.2.4 lett. c del dm 05.02.98 e sue modifiche, ossia materia prima secondaria per l’industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO

Paragrafo 5.7: Rifiuti utilizzabili: 160216, 170411

- Quantitativi annui: 50 t/a
- provenienza: quella di cui al punto 5.7.1dm 05.02.98 e sue modifiche
- Composizione: quella di cui al punto 5.7.2 dm 05.02.98 e sue modifiche
- Processo di utilizzo (da effettuare la parte della società): quello previsto al punto 5.7.3 lettera a) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche

- Prodotto ottenuto (dalla società): quella di cui al punto 5.7.4 dm 05.02.98 e sue modifiche, ossia alluminio e piombo nelle forme usualmente commercializzate, prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate



Paragrafo 5.8: Rifiuti utilizzabili: 160216, 170411

- Quantitativi annui: 950 t/a
- provenienza: quella di cui al punto 5.8.1dm 05.02.98 e sue modifiche
- Composizione: quella di cui al punto 5.8.2 dm 05.02.98 e sue modifiche
- Processo di utilizzo (da effettuare la parte della società): quello previsto al punto 5.7.3 lett. c del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche
- Prodotto ottenuto (dalla società): quella di cui al punto 5.8.4 lett. c del dm 05.02.98 e sue modifiche, ossia rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate, prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate

Si evidenzia che:

- Il responsabile legali della Società Signora Renata Anav, ed il tecnico che ha sottoscritto le relazioni tecniche, dr Salvatore Navarra, ognuno per quanto di competenza di quanto dichiarato nella documentazione presentata al SUAP di Roma e precedentemente a questa Amministrazione
- la Società ECHOKAL attraverso il proprio rappresentante legale dovrà acquisire, per le tipologie di rifiuto che verranno autorizzate, caratteristiche analitiche attestanti la qualità del rifiuto che intende utilizzare e verificare che dette caratteristiche siano compatibili con quelle specificate dal DM 05.02.98 nonché accertarsi che il rifiuto provenga dal flusso produttivo facente capo all’identificazione CER autorizzata, con divieto di prendere in carico rifiuti già transitati in altri impianti di gestione rifiuti
- il deposito presso lo stabilimento, da effettuare nel rispetto dei criteri di salvaguarda ambientale, deve essere strutturalmente funzionale e connesso all’uso nel processo, nelle aree dedicate
- deve essere rispettato: - il Regolamento UE N° 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/987 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; - il Regolamento UE N° 715/2013 del Consiglio del 27/07/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/987 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Valgono le seguenti ulteriori prescrizioni e/o adempimenti di legge:

- 1)Prima dell’avvio dell’attività la Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. Lazio n° 239 del 17 aprile 2009 secondo le modalità stabilite dalla delibera medesima.
- 2)Le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/98 e successive modifiche e integrazioni fino al completamento delle operazioni di recupero medesime.
- 3) L’area dovrà essere realizzata in conformità ai criteri riportati nell’allegato 5 del D.M. 05.02.1998;
- 4)La Ditta è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all’art. 214 comma 6 del D. Lgs 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21 luglio 1998 n. 350.
- 5) L’attività di recupero rifiuti è classificata dal D.Lgs. 152/06 art. 269 tra le industrie insalubri e pertanto l’interessato ha obbligo del rispetto di quanto previsto per l’attività di industria insalubre dal T.U.LL.SS. di cui al R.D. n. 1265 del 27/7/34.
- 6) Nello svolgimento delle attività di recupero dovranno essere attuate le necessarie protezioni d



applicare le misure di sicurezza per il rispetto e l'osservanza delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni.

7) L'impianto deve essere dotato di misure per la prevenzione incendi secondo quanto previsto dalla normativa di settore in vigore.

8) Il presente parere è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e del D.M. 5.2.98 così come modificato dal D.M. 186/06 fatti salvi i diritti di terzi.

9) Il presente parere non esime il proponente dall'acquisizione di tutti i visti, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente per gli impianti industriali e di gestione di rifiuti nonché per la realizzazione dell'opera.

Distinti saluti

La Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Paola Camuccio)

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV.